



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA COMPONENTE PATRIMONIALE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilaquindici**, addì **tre**, del mese di **settembre**, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	GAMBA SIMONE	P
Perico Mirko	P	CAPELLI MANUEL	A
CAPELLI CRISTINA	P	VISCARDI LOREDANA	P
Falgari Denise	P	PIAZZALUNGA BRUNO	P
CERUTI VALENTINA	P	DONGHI PAOLO	P
Sana Valeria	P	FUSELLI RENATO	P
Bolognini Claudio	P		
			presenti: 12
			assenti: 1

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”* e successive modificazioni apportate con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce comunque che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamato, pertanto, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come successivamente modificato e integrato;

Visto l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4 quater, lett. a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legge 201/2011
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Viste le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabiliscono, con decorrenza dall'1 gennaio 2014:

1) l'esclusione dall'imposta:

- a) dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- b) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

- c) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008
 - d) della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
 - e) dell'immobile di cui alla lettera d) del citato articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
- 2) la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato
 - 3) l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore
 - 4) la conferma della detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
 - 5) nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali;

Considerato che con l'articolo 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80 viene stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Che con l'emanazione del D.M. 28 novembre 2014 e del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono stati definiti dall'anno d'imposta 2014, i nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli, sulla base dei quali questo Comune è stato identificato come Comune non montano e, pertanto, non è più applicabile l'esenzione IMU ai terreni agricoli;

Richiamati il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI) ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI con il vincolo che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 52 "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*" applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i. nonché dall'articolo 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla

relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.;

Vista la propria deliberazione n. 22 del 5 agosto 2014 con la quale furono stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- il comma 6 che consente di modificare l'aliquota standard del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 %, in aumento o in diminuzione fino a 0,30 punti percentuali e cioè da un minimo dello 0,46 % a un massimo dell'1,06 %
- il comma 7 che consente di aumentare o diminuire, fino a 0,20 punti percentuali, l'aliquota dello 0,40 % prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze e cioè da un minimo dello 0,20 % a un massimo dello 0,60 %
- il comma 8 che consente di ridurre l'aliquota dello 0,20 %, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 557/93, fino a 0,10 punti percentuali e cioè fino ad un minimo dello 0,10 %, prevedendo, tuttavia, l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'articolo 1, comma 708, della richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 a tutti i Comuni
- il comma 9 che consente di ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'articolo 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,40 %
- il comma 10 che stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono, altresì, incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Considerato che in merito alle suddette facoltà deliberative da parte dei Comuni, il Ministero dell'Economia e Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha precisato che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie e sottolineando che la manovrabilità delle aliquote deve comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Visto e richiamato integralmente il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nel quale è disciplinata, altresì, l'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n. 21 in data 5 agosto 2014;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla possibilità per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, disponendo che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. In deroga è applicabile il disposto normativo di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in virtù del quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Fatto presente che il termine di adozione della predetta regolamentazione scade con il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 che, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 13 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 luglio 2015;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011
- a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011 come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i terreni agricoli non sono più esenti dall'imposta nel presente Comune in quanto non rientrante tra i Comuni montani o parzialmente montani riportati nello specifico elenco predisposto dall'Istat
- a norma dell'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono, altresì, esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali non rientra il presente Comune, ma la cui esenzione è oggi estesa dall'articolo 1, comma 708, della richiamata legge 147/2013 a tutti i Comuni
- soggetti passivi sono, a norma dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati
- l'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, mentre le pertinenze dell'abitazione principale sono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- a norma dell'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- in base all'articolo 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Tenuto conto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76 % l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Considerato che, allo scopo di:

- a) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione
- b) rispettare una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità interno per il triennio 2015/2018 come formulato dalla legge 23 dicembre 2014, 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" e successive modificazioni e/o integrazioni nel frattempo intervenute
- c) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Villa d'Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione
- d) recuperare una parte della riduzione dei trasferimenti erariali che sono stati e verranno operati in attuazione del titolo IV "*Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali*" del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

è necessario il continuo rafforzamento della parte "*Entrate correnti*" del Bilancio di previsione per l'anno 2015 e per gli anni successivi confermando la politica delle entrate, escluse quelle del titolo II° relative ai trasferimenti erariali statali e regionali, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I° del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti patrimoniali IMU e TASI;

Considerato, altresì, che la programmazione finanziaria dell'Ente per il 2015 rimane ostacolata da incertezze, alcune sicuramente dovute alle modifiche alla disciplina delle entrate locali introdotte nell'anno precedente che rimangono consolidate e altre dalle ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali ordinari disposti dai provvedimenti di revisione della spesa pubblica e

dall'aumento delle esclusioni e/o agevolazioni introdotte con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in data 2 maggio 2014, dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 e, per ultimo, dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 la cui conversione in legge, al momento della stesura della presente proposta di deliberazione, è ancora in corso;

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato nell'utilizzo della possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni della vigente imposta municipale propria come di seguito viene proposto:

- aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 %
- per gli immobili classificati nella categoria D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione), aliquota di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 %
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,60 %
- conferma della detrazione di € 200,00 di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le pertinenze;

Visto l'articolo 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto, altresì, l'articolo 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione*

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4.033/2014 del 28/2/2014 che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Ravvisata, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

Considerata la necessità di approvare, unitamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, a conferma di quelle vigenti nel precedente anno, le nuove aliquote dell'imposta municipale propria quale componente patrimoniale dell'imposta unica comunale, proposte in conformità alla vigente normativa e in precedenza evidenziate;

Atteso che per l'illustrazione del presente argomento, il Presidente dà la parola all'Assessore delegata al Bilancio e Tributi che fornisce ai consiglieri presenti gli elementi salienti della presente proposta tariffaria 2015 per la sua approvazione. Inoltre, riferisce circa la quantificazione del fabbisogno finanziario corrente e del gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, stimato e atteso in complessivi € 910.000,00 (oltre a € 25.000,00 per il recupero di cespiti arretrati) e calcolato presuntivamente utilizzando la banca dati immobiliare che il Comune ha a disposizione per l'imposta comunale sugli immobili, al netto della quota riservata allo Stato per gli immobili accatastati nella categoria D ad aliquota base dello 0,76 % e della quota sull'abitazione principale che dal 2014 è stata abolita ma al lordo del nuovo gettito derivanti dai terreni agricoli. Tale previsione è stata calcolata sulla base delle riscossioni e degli accertamenti contabili avvenuti negli anni precedenti (per il 2014 l'accertamento contabile è stato di € 958.023,72 interamente riscosso e per il 2013 è stato di € 807.644,50) e non è stato utilizzato il risultato emerso dalla simulazione dello strumento di supporto messo a disposizione dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> in quanto si basa su dati statistici estratti dalle ultime dichiarazioni Irpef disponibili (sono esclusi, pertanto, i beni in possesso delle società) incrociati con i dati catastali (dati sofferenti della mancanza di aggiornamento, dei valori delle aree agricole e dei valori delle aree fabbricabili);

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, depositato agli atti del competente Servizio unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e, comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia economico e finanziaria che patrimoniale dell'ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Uditi gli interventi che di seguito si riportano:

- consigliere Paolo Donghi: *"Il discorso si ripete: avete già aumentato quasi al massimo l'anno scorso, e un ulteriore aumento oltre che quasi impossibile sarebbe stato anche impopolare arrivare proprio alla virgola precisa; i cittadini si stanno rendendo conto che i servizi vengono a mancare e iniziano a fare paragoni con gli altri comuni della*

bergamasca; quindi invito l'Amministrazione a contenere il tesoretto in quanto i cittadini non sono dei soggetti impersonali, degli estranei da tassare solo perché la legge lo consente: bisogna avere anche certi criteri e bisogna avere anche avere rispetto di chi lavora e di chi non lavora, e che le tasse – per dignità e per rispetto verso lo Stato – le paga, ma che se si vede arrivare un avanzo di amministrazione che supera il milione e mezzo di euro, è istigato a certi atteggiamenti impopolari che si vedono in altre parti d'Italia”

- consigliere Renato Fuselli: *“Questo che ormai abbiamo denominato tesoretto sono scelte politiche. Uno può essere o non essere d'accordo. Un buon padre di famiglia prima di firmare contratti per le scuole nuove avrebbe venduto quelle vecchie, invece adesso vediamo che ogni anno salta fuori qualcosa di nuovo: tassazione al massimo; è vero che il Comune ha bisogno di soldi, ed è vero che i trasferimenti dallo Stato ogni anno diminuiscono, ma bisogna tener conto anche che molti dei nostri cittadini faticano ad arrivare a fine mese; non tutti hanno due stipendi in famiglia, tanti hanno la pensione al minimo, e anche 50 euro in più o in meno fanno la differenza. Queste sono scelte politiche: se vanno bene, bene per tutti: speriamo!”*

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l'esecuzione dei successivi adempimenti nei tempi e modi previsti;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Viscardi, Piazzalunga, Donghi e Fuselli), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) quale componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC) dell'anno 2015, nelle misure e per le fattispecie appresso specificate, da applicare a decorrere e con effetto dall'1 gennaio 2015:
 - a) l'aliquota standard del 7,60 per mille di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 è incrementata al 10,60 per mille (conferma dell'aliquota vigente per il 2014). A tale aliquota sono assoggettabili anche i terreni agricoli che fino al 31 dicembre 2013 erano esenti
 - b) l'aliquota standard del 4,00 per mille prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, del D.L. 201/2011, è incrementata al 6,00 per mille (conferma dell'aliquota vigente per il 2014)
 - c) la detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le pertinenze, è stabilita nel valore minimo di € 200,00 (conferma della detrazione vigente per il 2014);
 - d) ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera g, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'aliquota standard del 7,60 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, è incrementata al 10,60 per mille (conferma dell'aliquota vigente per il 2014), dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 10,60 per mille di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi

dell'articolo 1, comma 380, lettera f, della legge 228/2012 e la restante aliquota del 3,00 per mille è la quota di competenza comunale;

- 2) di trasmettere in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria "IMU", entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, inserendo nell'apposita sezione del portale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4.033/2014 del 28/2/2014;
- 3) di disporre l'immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Viscardi, Piazzalunga, Donghi e Fuselli), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/a sottoscritto/a **rag. ALBERTO CAPELLI, Responsabile del Servizio Tributi** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 04-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(F.to rag. ALBERTO CAPELLI)

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 04-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to Manuel Preda**

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **30-09-2015**.

Li **15-09-2015**

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li **15-09-2015**

**II SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **25-09-2015**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li **26-09-2015**

**II SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi**
